

Allegato alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 14 del 22/5/2024

DISCIPLINA PER L'USO DA PARTE DI TERZI DELLE SEDI, EDIFICI E PERTINENZE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALSESIA E PER LO SVOLGIMENTO DI RIPRESE FOTO-VIDEO-CINEMATOGRAFICHE NEGLI IMMOBILI E AREE APERTE DI PROPRIETÀ DELL'EGAP VALSESIA

SEZIONE 1 – DISCIPLINA DELL'USO DI SEDI, IMMOBILI E PERTINENZE DELL'ENTE

La presente sezione disciplina l'uso temporaneo degli spazi di proprietà dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia, da parte di associazioni, realtà del volontariato o privati che ne facciano formale richiesta, per eventi, manifestazioni, riunioni, corsi o affini.

1. L'uso degli spazi di proprietà dell'Ente è concesso a privati e associazioni per eventi senza finalità di lucro e non in contrasto con gli obiettivi istituzionali dell'Ente, come stabiliti nella L.R. 19/2009. Qualsiasi iniziativa o manifestazione posta in essere dovrà in ogni caso rispettare la normativa nazionale e regionale in campo ambientale.
2. Gli spazi verranno concessi limitatamente ad un'area precisa degli stessi, concordata in fase di accoglimento dell'istanza, in accordo con la destinazione delle proprietà, e senza ostacolarne in alcun modo la libera fruizione da parte del personale dell'Ente e degli altri utenti.
3. La concessione in uso temporaneo è consentita in seguito a formale richiesta scritta da inviare almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'evento, all'indirizzo e-mail: info@areeprotettevallesesia.it
Nella richiesta devono essere indicati:
 - Nome e Cognome o ragione sociale del richiedente che risponderà all'Ente in merito allo svolgimento dell'evento o manifestazione;
 - Data dell'evento
 - Finalità e descrizione dettagliata dell'evento, dei materiali e strumenti che si intendono introdurre e utilizzare negli spazi
 - Numero dei partecipanti
 - Durata prevista dell'evento
4. L'Ente valuterà le istanze, la conformità dell'evento alla normativa vigente, e si riserva in caso di accoglimento della domanda di indicare ulteriori condizioni, prescrizioni e limitazioni vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni in seguito a valutazioni emerse in fase di analisi. Al personale di vigilanza dell'Ente, cui ai sensi dell'art.21 della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 è affidata, fra gli altri, la vigilanza e il controllo delle aree protette, potrà in qualunque momento dello svolgersi della manifestazione o evento supervisionare e sospendere in caso di irregolarità lo svolgimento dello stesso e sanzionare comportamenti illeciti.
5. La fruizione delle proprietà di cui alla presente disciplina prevede la corresponsione di un contributo di € 50,00 all'ora all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia. Tale contributo non si applica alle Associazioni di

volontariato, culturali, sportive e ambientali che collaborano con l'Ente in virtù di specifiche convenzioni, alla Regione e alle Amministrazioni Pubbliche che hanno sede nel territorio dell'Ente.

Il contributo previsto per iniziative coerenti con gli obiettivi istituzionali dell'Ente per l'intera giornata è stabilito in €100, e in proporzione per frazioni temporali.

6. Gli introiti derivanti dall'utilizzo delle predette aree verranno reinvestiti nella comunicazione e promozione turistica delle Aree Protette in gestione
7. L'area concessa in uso dovrà essere restituita nelle condizioni originali di consegna. La pulizia è a carico del richiedente. L'Ente si riserva la facoltà di verificare lo stato dell'area al termine dell'evento e di chiedere eventuali interventi integrativi.

SEZIONE 2 – DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI RIPRESE FOTO-VIDEO-CINEMATOGRAFICHE NEGLI IMMOBILI E AREE APERTE DI PROPRIETÀ DELL'EGAP VALSESIA

La presente sezione disciplina l'uso delle proprietà o delle pertinenze dell'Ente a scopo di ripresa foto-video-cinematografica sia a finalità commerciali che a carattere informativo/divulgativo.

1. Chi intende effettuare riprese foto-video-cinematografiche nel Parco Naturale Alta Valsesia e dell'Alta Valle Strona, nel Parco Naturale del Monte Fenera e nelle proprietà immobili ed aree aperte di proprietà dell'Ente di Gestione delle Aree protette Valle Sesia a fini commerciali, editoriali e pubblicitari deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente di Gestione delle aree protette della valle Sesia almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese. L'istanza deve essere presentata dal soggetto che intende svolgere le riprese, il quale deve altresì indicare l'ampiezza della diffusione e il soggetto che ne risulta il beneficiario finale.
2. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Direttore, previa istruttoria tecnica e amministrativa degli uffici competenti, il quale si riserva il diritto di indicare di volta in volta, nell'autorizzazione, eventuali prescrizioni che evitino la ripresa e l'uso di immagini che possano essere in contrasto con le finalità dell'Ente stesso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un diritto a favore dell'Ente Parco quantificato come segue:
 - riprese con finalità commerciali non in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente: tariffa oraria 50€/h
 - riprese con finalità commerciali coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente: €100/giornata, in proporzione per frazioni temporali.

La Direzione del Parco applica una riduzione del 30% qualora sul materiale foto-video-cinematografico venga chiaramente riportata la dicitura "Riprese effettuate nel Parco Naturale Alta Valsesia/ Parco Naturale del Monte Fenera /Sesia Valgrande Geopark" e il logo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valsesia e del Geoparco.

Il diritto deve essere versato in unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia.

4. Qualora si renda necessario, al fine delle riprese, effettuare sopralluoghi o sia comunque richiesta l'assistenza di personale dell'Ente, è prevista la corresponsione di una quota oraria di € 25.00, in aggiunta alle quote di cui al punto precedente.
5. Sono libere le riprese foto-video effettuate ai soli fini personali e dilettantistici, quelle effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca e per scopi scientifici. Questa tipologia di riprese, che deve in ogni caso essere effettuata rispettando scrupolosamente i regolamenti del Parco senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale ed ambientale, non necessita di preventiva autorizzazione.
6. Chiunque effettui riprese con qualsiasi mezzo anche a titolo non oneroso, autorizzate ai sensi della presente disciplina, è tenuto a consegnare una copia del materiale realizzato all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia che potrà utilizzare a titolo gratuito per le proprie esigenze istituzionali il materiale di cui sopra.
7. Sono fatte salve le norme sui diritti d'autore qualora tale materiale venga utilizzato dall'Ente per fini commerciali.
8. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 oltre al risarcimento dei danni ambientali eventualmente procurati.
9. L'area concessa in uso dovrà essere restituita nelle condizioni originali di consegna. La pulizia è a carico del richiedente. L'Ente si riserva la facoltà di verificare lo stato dell'area al termine dell'evento e di chiedere eventuali interventi integrativi.